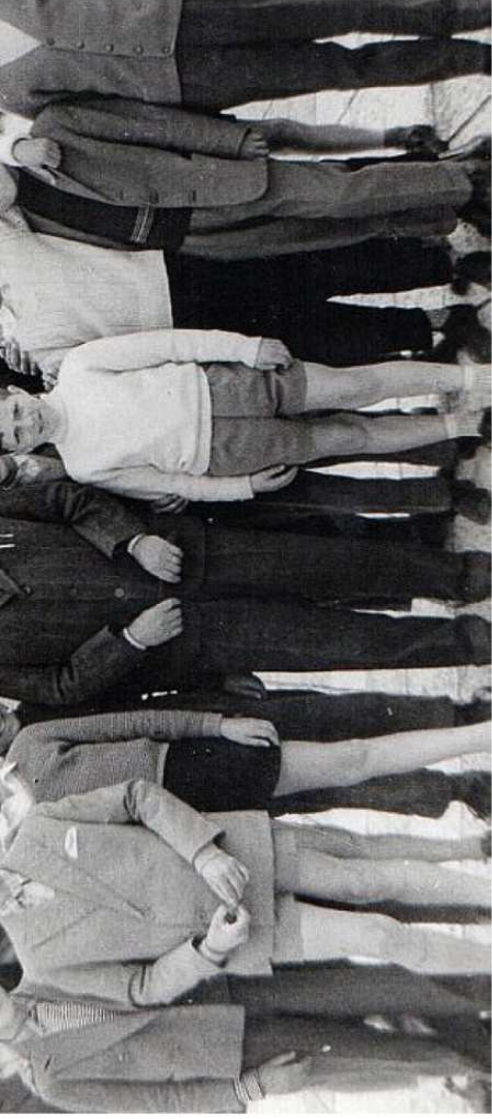




■ La foto risalente al 1955 ritrae la classe quarta maschile di Tricesimo a Redipuglia, accompagnata dal loro maestro cavalier Enrico Masotti, dopo la tradizionale visita a Trieste Miramare e al Castello di 60 anni fa. Foto inviata da Enore Ghirardo

pa per tutela dell'interesse pubblico) e sulla libertà dei servi (74mi per indipendenza dell'informazione). Le istituzioni infatti sono più corrotte delle persone perché hanno più potere per fare del male, non conoscono

vergogna o rimorso e sono meno esposte al disonore e alla punizione. Per i media italiani, poi, ogni bannale comportamento di chiunque occupi un posto di potere diventa immediatamente straordinario.

dinario, e se ovunque la stampa critica ferocemente i governi, da noi invece le opposizioni (ma perfino Mussolini chiedeva ai prefetti di intervenire presso i giornali troppo adulatori). Politici e giornalisti sembrano

Immobili, le spese d'agenzia si possono sempre detrarre

■ **Fino a che importo e come sono detraibili le spese di intermediazione immobiliare?**

Nei rigi da RP8 a RP14 del Modello Unico Persone Fisiche 2015, con il codice 17 vanno indicate le spese sostenute nel 2014, per i compensi e le commissioni immobiliari corrisposte agli intermediari per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. Secondo quanto evidenziato dalla Circolare ministeriale del 4 aprile 2008, numero 34 la detrazione per tale tipologia di onere spetta anche per l'acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà (usufrutto) a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale; il beneficio fiscale decade qualora l'acquisto dell'immobile non vada a buon fine. La successiva risoluzione 29 del 30 gennaio 2009 chiarisce che la detrazione spetta anche sul compenso dell'intermediazione corrisposto in sede di stipula del contratto preliminare di vendita purché esso sia regolarmente registrato. In ogni caso si decade dall'agevolazione se le parti non giungono alla stipula del contratto definitivo e l'eventuale detrazione del 19% per cento non spettante dovrà essere restituita.

Con la circolare 39 del primo luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano state sostenute in data antecedente la stipula del preliminare (al momento dell'accettazione della proposta di acquisto) successivamente essendo registrato appositamente il contratto preliminare ed infine il contratto di acquisto definitivo (rogito notarile). Con la circolare 19 del primo giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un contribuente, già proprietario di un immobile acquistato con i benefici prima casa, ne acquisti un ulteriore nel quale andrà ad abitare e dove trasferirà la propria residenza, può detrarre la fattura relativa all'intermediazione del secondo acquisto.

La detrazione sarà permessa poiché il soggetto trasferirà la propria dimora nella seconda abitazione acquistata prescindendo invece dal trasferimento della relativa residenza anagrafica. La residenza rappresenta, invece, il presupposto per l'applicazione dell'agevolazione c.d. "prima casa" per l'imposta di registro ridotta (articolo 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata

al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n.131). Le spese per l'intermediazione immobiliare sono detraibili per un importo massimo di euro mille/00.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

Dimissioni e preavviso norme strane

■ **Ho rassegnato le mie dimissioni rispettando il preavviso del CCNL. Il datore di lavoro mi ha trattenuto l'indennità di mancato preavviso perché nel mio contratto individuale è stato pattuito un termine di preavviso più ampio per il caso di dimissioni. Vorrei sapere se questo comportamento è legittimo.**

La Corte di Cassazione occupandosi della questione molti anni fa (sentenza 3741/1981) aveva nega-

to la possibilità per le parti di pattuire in contratto l'esclusione totale del rispetto del periodo di preavviso mentre avallava la possibilità di accordarsi per un periodo di preavviso superiore a quello stabilito dal CCNL, in quanto sosteneva il reciproco vantaggio delle stesse a stipularlo. La stessa Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (sentenza n. 4991/2015), rificendosi proprio a quella sentenza, ha legittimato che le parti possano liberamente concordare in contratto una durata più lunga del periodo di preavviso in caso di dimissioni, attribuendo al lavoratore adeguati vantaggi economici e di carriera, a prescindere dal fatto che, invece, non muti la durata del medesimo preavviso in caso di licenziamento. Pertanto la violazione, da parte del lavoratore, dell'accordo di cui sopra comporta la legittimità della trattenuta operata dal datore di lavoro, in misura corrispondente al preavviso da lei non rispettato.

Dello Strazzaboschi
Prato Carnico

Fabio Arda
consulente del lavoro

In collaborazione con

Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia

www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it